

**Automobiles Peugeot SA e Peugeot SA
contro
Commissione delle Comunità europee**

« Concorrenza — Distribuzione nel settore auto —
Regolamento di esenzione per categoria — Misure provvisorie »

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 12 luglio 1991 655

Massime della sentenza

1. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Adozione di misure provvisorie — Competenza della Commissione — Condizioni di esercizio (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)*
2. *Concorrenza — Intese — Divieto — Esenzione per categorie — Regolamento (CEE) n. 123/85 — Intervento di un intermediario tra il distributore e l'utilizzatore finale — Condizioni — Esclusione degli intermediari che agiscono a titolo professionale — Inammissibilità prima facie (Regolamento della Commissione n. 123/85, art. 3, punto 11; comunicazione della Commissione del 12 dicembre 1984)*
3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Adozione di misure provvisorie — Accertamento preliminare di un'infrazione prima facie (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)*
4. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Adozione di misure provvisorie — Urgenza — Contemperamento degli interessi contrapposti (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)*

5. *Procedimento — Spese — Norme applicabili — Campo di applicazione ratione temporis*

1. Spetta alla Commissione, nell'esercizio del controllo che ad essa affidano, in materia di concorrenza, il Trattato ed il regolamento n. 17, decidere, ai sensi dell'art. 3, n. 1, di tale regolamento, se occorra adottare misure provvisorie quando ad essa viene sottoposta una domanda a tal fine. Queste misure devono tuttavia avere carattere provvisorio, rimanere limitate a quanto è necessario nella situazione data e rientrare nell'ambito della decisione che può essere adottata in via definitiva.

La Commissione rimane in tale ambito ingiungendo ad un fornitore di automobili di sospendere, entro taluni limiti, l'esecuzione di una circolare contenente diverse istruzioni ai distributori della sua rete finché non sia adottata una decisione sul merito, qualora quest'ultima riguarderà la questione se detta circolare costituisca o meno un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato.

zione che esista un vincolo contrattuale diretto tra il distributore e l'utilizzatore finale. Non è affatto prevista la possibilità di rifiutare la registrazione di ordinativi di autoveicoli provenienti da un intermediario e di non fornirgli tali autoveicoli.

Poiché nulla nella presa di posizione della Commissione, né nella sua comunicazione del 12 dicembre 1984 né nella sua risposta ad una comunicazione informale di un progetto di circolare proveniente da un costruttore destinato ai suoi distributori, è stato tale da lasciar credere che un tale rifiuto potesse esser opposto ad un intermediario che agisce a titolo professionale, non si può ritenere che la Commissione, adottando una misura provvisoria con cui si ingiunge a detto costruttore di rinunciare a fare applicare dalla sua rete un divieto di soddisfare gli ordinativi di un tale intermediario, che essa ritiene costituire una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, abbia violato il principio di certezza giuridica.

2. Disponendo che l'esenzione per categorie che crea il regolamento n. 123/85 a favore di taluni accordi di distribuzione nel settore automobilistico si applica anche quando il distributore s'impegna a « vendere autoveicoli della gamma contrattuale o prodotti corrispondenti ad utilizzatori finali che si avvalgono dei servizi di un intermediario soltanto se questi utilizzatori hanno previamente conferito mandato scritto all'intermediario ad acquistare e, in caso di consegna a quest'ultimo, a ritirare un autoveicolo determinato », l'art. 3, n. 11, di questo regolamento intende preservare la possibilità di intervento di un intermediario a condi-

3. Quando la Commissione decide di adottare misure provvisorie in applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 17, essa non è tenuta ad accertare l'esistenza di un'infrazione prima facie alle regole di concorrenza con lo stesso grado di certezza che viene richiesto per una decisione finale.

4. Sussiste un'urgenza che giustifica l'adozione di misure provvisorie, ai sensi dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17, che vieta ad un costruttore automobilistico di attuare talune misure, destinate ad ostacolare l'attività di un'impresa che esercita

un'attività di intermediazione nel commercio automobilistico, quando la loro applicazione ha per effetto che detto intermediario vede la sua stessa esistenza minacciata mentre la sua attività può in ogni caso solo avere un'incidenza minima sul funzionamento della rete di distribuzione del costruttore, tenuto conto del fatto che le misure provvisorie limitano l'attività dell'intermediario al loro volume precedente.

5. Poiché rientrano in parte nel diritto sostanziale, nella misura in cui esse incidano direttamente sugli interessi delle parti della controversia, le norme che devono essere applicate per determinare la ripartizione delle spese sono quelle del regolamento di procedura vigenti al momento della chiusura del dibattito e del passaggio alla fase della decisione, e non quello vigente alla data, del resto aleatoria, della pronuncia della sentenza.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
12 luglio 1991 *

Nella causa T-23/90,

Automobiles Peugeot SA et Peugeot SA, società di diritto francese, con sede in Parigi, con l'avv. Xavier de Roux, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Loesch, 8, rue Zithe,

ricorrenti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. Jacques Bourgeois, consigliere giuridico principale, successivamente dal sig. Giuliano Marenco, consigliere giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

* Lingua processuale: il francese.